



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 21.03.2013

ULTIMA INTEGRAZIONE CON D.C.C. N. 71 DEL 26/07/2018
divenuta esecutiva il 2.09.2018
(inserito art. 12bis)



**REGOLAMENTO
PER LA QUALIFICAZIONE URBANA
E L'USO DEGLI SPAZI PUBBLICI
NELL'INSEDIAMENTO URBANO STORICO**

**(entrambi i lati del perimetro: viale Carducci, via
Petrarca, via De Amicis, via Galilei, Corso Fassi, via
Catellani, via Garagnani)**

INDICE

Art. 1 Definizione dell'ambito territoriale	pag. 3
Art. 2 Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 3 Cantieri edili	pag. 3
Art. 4 Manifestazioni temporanee culturali e ricreative (Artt. 68 e 69 Tulps)	pag. 7
Art. 5 Manifestazioni fieristiche locali (L.R. 12/00)	pag. 9
Art. 6 Attrazioni dello spettacolo viaggiante	pag. 9
Art. 7 Fioriere	pag. 10
Art. 8 Elementi di arredo urbano leggero	pag. 11
Art. 9 Tende, striscioni, stendardi, insegne, targhe e vetrofanie	pag. 12
Art. 10 Impianti di illuminazione e luminarie	pag. 12
Art. 11 Edicole, chioschi e manufatti in genere	pag. 13
Art. 12 Concessioni precarie temporanee di suolo pubblico con banchetti, gazebo, casette	pag. 13
Art. 12bis Norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della costituzione	pag. 14
Art. 13 Sanzioni amministrative e pecuniarie	pag. 15
Art. 14 Norme finali , entrata in vigore, abrogazioni	pag. 15

ART. 1 DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE

Il presente regolamento si applica nell'ambito territoriale dell'insediamento Urbano Storico rientrante nel perimetro di **viale Carducci, viale Petrarca, viale De Amicis, viale Galilei, viale Fassi, via Catellani, via Garagnani entrambi i lati.**

ART. 2 OGGETTO E FINALITA'

Col presente Regolamento si intende raccogliere in un unico testo normativo l'insieme dei criteri tecnici, formali, compositivi e di procedimento amministrativo riguardante la collocazione di una serie di oggetti installati od installabili sugli spazi pubblici o di uso pubblico, di funzioni ed attività ad essi correlate o correlabili al fine di garantire la tutela e l'uso appropriato dei luoghi.

Nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico, il presente Regolamento persegue obiettivi di:

- riqualificazione e valorizzazione della città storica
- salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico
- eliminazione di situazioni di disordine visivo e interferenza prospettica
- qualificazione degli impianti e dei servizi
- fruibilità degli spazi
- valorizzazione delle imprese commerciali
- salvaguardia delle condizioni di comfort ambientale dei cittadini residenti
- armonizzazione e coordinamento degli interventi relativi alla installazione di manufatti precari e temporanei e all'insieme degli oggetti ed attrezzature a servizio delle diverse attività

Per l'uso degli spazi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (dehors) si rimanda a specifico Regolamento.

Art. 3 - CANTIERI EDILI

Le presenti norme disciplinano l'allestimento e la gestione dei cantieri nella zona dell'insediamento Urbano Storico su entrambi i lati compresi nel perimetro di viale Carducci, viale Petrarca, viale De Amicis, viale Galilei, viale Fassi, via Catellani, via Garagnani qualora non esistano aree private di pertinenza o spazi pubblici in altro sito da adibire a cantiere. Viene fatto salvo quanto previsto nei Regolamenti di Polizia Urbana ed Edilizia vigenti, qualora non in contrasto con il presente regolamento.

a) Allestimento e durata del cantiere

1 - La durata dell'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico con il cantiere non può essere superiore a quella fissata per l'esecuzione dei lavori e a scadenza della stessa dovrà essere rimossa. In caso di sospensione dei lavori

per periodi superiori ai 30 giorni potrà essere richiesta la rimozione dell'occupazione;

2 - Solo in casi particolari, a condizione che i motivi del ritardo o della sospensione siano opportunamente giustificati dal direttore dei lavori, l'amministrazione Comunale, con giustificato provvedimento, potrà concedere eventuale proroga;

3 - E' fatto obbligo di rimuovere la recinzione dai ponteggi non appena i lavori siano stati ultimati e, su richiesta dell'Amministrazione concedente, per motivi di pubblica utilità incolumità, sanità, sicurezza, decoro e eventi pubblici particolari.

b) caratteristiche del cantiere

1 - Lo spazio occupato dal cantiere deve essere adeguatamente recintato e strettamente necessario alla tipologia di opere da eseguire.

2 - Per salvaguardare l'aspetto "estetico" e la consistenza dei luoghi, il cantiere deve avere le seguenti caratteristiche:

1- Recinzione fino ad un'altezza di 2 (due) metri dal suolo realizzata con strutture componibili con rete elettrosaldata e cadmiata autoportante, retta da contrappesi in c.a.p. o in p.v.c., telo antipolvere oscurante di colore bianco che deve essere sostituito ogniqualvolta sia degradato; ovvero cesata continua in tavole di legno pannelli di composti lignei sorretti da elementi verticali portanti non infissi al suolo, ma sostenuti da adeguati contrappesi posti all'interno dell'area di cantiere;

2- la cesata dovrà essere rifinita esternamente con pittura acrilica coprente di colore simile o uguale all'edificio di pertinenza, o di colore neutro individuato dall'ufficio preposto, e deve essere mantenuta sempre pulita priva di deperimenti ecc. E' ammessa la riproduzione fotografica sul telo oscurante rappresentante la facciata dell'edificio da ristrutturare, o parte di essa.

3- Nel caso in cui il cantiere occulti uno o più esercizi commerciali è consentito apporre sulla cesata l'indicazione delle attività occultate. L'apposizione dell'indicazione delle attività occultate non comporterà onere aggiuntivo in termini di canone cosap.

si dovranno adottare le seguenti misure:

1- rete antipolvere a maglia stretta di colore bianco a protezione dei ponteggi in elevazione, da sostituire ogniqualvolta sia degradata;

2- protezione della pavimentazione stradale, con particolare riferimento ad aree urbane recuperate (Corso A. Pio, piazza Garibaldi, Corso Fanti, Corso Cabassi) preferibilmente con pedana metallica sollevata, o assito di legno, con sottostante feltro più telo impermeabile in pvc. Dovrà essere prevista la creazione di rampe e/o scivoli per agevolare i passaggi pedonali.

3- cartellonistica omogenea riunendo in un unico cartello i dati obbligatori e quelli eventuali dei fornitori e degli artigiani;

4- il posizionamento della eventuale gru dovrà prevedersi, a carico dell'impresa, previa relazione di un tecnico abilitato;

5- la movimentazione, l'accumulo e lo smaltimento dei materiali da costruzione, dei rottami e dei liquami di lavorazione che, per loro natura,

possono dare origine a diffusione di polvere, ad insudiciamento dell'area circostante, intasamento delle fognature, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (es. condotti chiusi, coperture, confinamento, bagnatura, puliture frequenti con divieto di scarico in fognatura di fanghi cementizi, ecc.);

6- a terra dovranno essere predisposti spazi appositi in cui i materiali di risulta saranno ammassati per poi essere conferiti alla discarica autorizzata;

7- per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato adottando ogni accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone e deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo realizzate in conformità alla vigente normativa e a specifiche disposizioni eventualmente impartite dal Comando di Polizia Municipale in merito alla tutela della viabilità o altre disposizioni legate alla disponibilità dell'area per gli usi previsti;

8- in tutti i casi le recinzioni e i ponteggi dovranno essere dotati, in ogni angolo, di adeguata illuminazione, ovvero di lanterne rosse facilmente visibili ad una media distanza, la cui accensione ed il cui spegnimento sono a cura della ditta che si occupa della gestione del cantiere;

9- nel caso in cui l'installazione del cantiere comporti l'oscuramento o la temporanea sospensione della pubblica illuminazione, la rimozione o l'occultamento di segnaletica stradale, l'impresa dovrà provvedere ad illuminare lo spazio pubblico e in ogni caso concordare la soluzione con l'ufficio concedente;

10- restano valide le indicazioni generali sulla organizzazione del cantiere previste dall'art. 34 del Regolamento edilizio e dagli artt. 8 Occupazioni di sede stradale C ponteggi e accantieramenti e dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose in vigore;

11- qualora venga ad essere occupato il marciapiede, o il portico, o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, fatto obbligo di garantire la percorribilità pedonale creando gli opportuni accorgimenti (es. scivoli, passerelle, ecc.. per evitare di creare barriere architettoniche);

12- predisposizione nelle vicinanze delle macchine operatrici di pannelli fonoassorbenti;

13- la ditta appaltatrice e gli incaricati dovranno applicare le norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità

14- In caso di particolari eventi atmosferici potrà essere richiesto un adeguamento dell'occupazione e dei tempi stabiliti per la stessa.

c) procedure per l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico

1- Prima dell'installazione del cantiere l'impresa deve chiedere all'Ufficio concessioni precarie temporanee del Comune, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio stesso, in marca da bollo, regolare concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

2- Per inderogabili ragioni di sicurezza e accessibilità alle abitazioni dei residenti ed alle attività economiche, il Servizio Concessioni Precarie o il Comando di Polizia Municipale potrà limitare e/o condizionare, sia nello spazio che nella durata, le temporanee occupazioni di suolo pubblico. La limitazione

potrà anche riguardare la portata dei mezzi di servizio, e l'uso di attrezzature particolari di sollevamento o altro.

3- Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata, pena l'improcedibilità della richiesta di autorizzazione, la seguente documentazione: disegno ed altra documentazione tecnica in cui risulti ben evidenziata l'area da occupare e le caratteristiche del cantiere, specificando gli accorgimenti idonei relativi alla movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione;

Dichiarazione:

- che non ci sono alternative possibili per l'occupazione in oggetto;
- di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone;
- di impegnarsi ad applicare le norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità
- che saranno rispettate le norme e le prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada con particolare riguardo agli artt. 20 e 21;
- di assumersi la responsabilità per qualsiasi danno o molestia che, per effetto della concessione, possano essere arrecati a terzi o al Comune concedente, e dagli stessi contestati, e di impegnarsi a provvedere dal punto di vista economico all'intero risarcimento dei danni causati;
- di essere consapevole che in caso di necessità di accesso, circolazione, sosta dovrà munirsi preventivamente, per i veicoli che ne fossero sprovvisti, dei necessari titoli autorizzativi

Il rilascio dell'autorizzazione subordinato a:

- fidejussione o deposito cauzionale, con scadenza non inferiore a 3 mesi oltre il periodo dell'occupazione, a garanzia di eventuali danni arrecati ai manufatti ed al suolo pubblico il cui importo verrà determinato, di volta in volta, sulla base della metratura dell'occupazione moltiplicata per l'importo unitario a metro quadrato del costo di riqualificazione che sarà quantificato, con apposita disposizione del Servizio Concessioni Precarie.

- accertamento del sito e verifica dello stato dei luoghi tramite sopralluogo congiunto con l'impresa, effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con la Polizia Municipale, alla consegna dell'area per l'inizio lavori;

Trascorso il tempo massimo assegnato per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico il cantiere dovrà essere rimosso e se ciò non avviene entro i 20 giorni successivi, dopo formale diffida, si provvederà d'ufficio, con recupero della spesa relativa.

A fine lavori e dopo lo smontaggio del cantiere verrà effettuato l'accertamento congiunto di cui sopra, per la riconsegna dei luoghi e la determinazione quantitativa e qualitativa di eventuali danni prodotti, per i quali il Comune dovrà essere interamente risarcito.

Il Comune si rivarrà sulla fidejussione o sul deposito cauzionale in caso di:

- eventuali danni prodotti ai manufatti ed al suolo pubblico
- mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico
- mancato pagamento di eventuali sanzioni comminate per il non rispetto delle prescrizioni impartite
- rimozione forzata del cantiere per mancato smontaggio nei tempi previsti.

La cauzione verrà automaticamente svincolata solo se, entro 30 giorni dal sopralluogo per la riconsegna dell'area e la verifica dello stato dei luoghi al termine dei lavori, non saranno accertati danni ai manufatti ed al suolo pubblico e l'impresa risulterà in regola con tutti i pagamenti dovuti per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico.

d) Accesso e recesso degli automezzi al cantiere

- Ogni qualvolta sia prevista la presenza in cantiere di mezzi pesanti e tali da poter causare problemi all'area riqualificata, il responsabile di cantiere è tenuto ad informare, con il necessario anticipo, la Polizia Municipale al fine di identificare le eventuali misure alternative o quanto meno assicurare le necessarie cautele. L'autorizzazione potrà prevedere giornate e orari specifici per tali operazioni.
- In ogni caso l'accesso al cantiere per il rifornimento, il carico, lo scarico ed il trasporto dei materiali e dei liquami dovrà avvenire esclusivamente nei tempi e con le modalità previsti nell'apposita disposizione.

Art. 4 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CULTURALI E RICREATIVE (artt. 68 e 69 TULPS)

1- L'Insediamento Urbano Storico nel perimetro precedentemente descritto costituisce, dal punto di vista architettonico, culturale e del vivere sociale, il più importante spazio all'aperto della Città di Carpi. Spazi pubblici che sono pertanto da considerarsi tra i luoghi privilegiati per ospitare iniziative di carattere culturale e ricreativo, associativo, di volontariato e politico compatibilmente al contesto architettonico, che si caratterizzano per qualità, originalità e interesse;

2- In ogni caso, nel rispetto delle dimensioni, del pregio degli spazi pubblici e degli edifici del centro storico, le iniziative temporanee ospitate in Corso A. Pio, Piazza Garibaldi, Corso Fanti e Cabassi non dovranno prevedere grandi concentrazioni di pubblico ;

3- Sono consentite **manifestazioni ai sensi del TULPS e fiere con vendita di prodotti in tutto il centro storico.** In C.so A.Pio sono ammesse manifestazioni ai sensi TULPS e fiere con vendita di prodotti solo se funzionalmente legate ad iniziative realizzate in P.zza Martiri o P.zza Garibaldi. In C.so A.Pio non è possibile installare gazebo o in ogni caso strutture che ostruiscono la visuale dei negozi e la fruibilità del portico.

4- Sono ammesse le **esposizioni di auto, moto.**

5- Per le **manifestazioni con prodotti di gastronomia e alimentari** gli automarket non sono ammessi in C.so A. Pio e P.zza Garibaldi e sul rialzato di Piazza Martiri. La **preparazione di prodotti gastronomici, con l'utilizzo di gas metano,** può avvenire solo nell'area compresa fra il Torrione degli Spagnoli e il Teatro Comunale in quanto predisposta. L'utilizzo di bombole gpl è subordinato alla presentazione di certificato di collaudo dell'impianto da parte di un tecnico abilitato. Il concessionario dovrà adottare tutti gli accorgimenti utili per evitare danneggiamenti della sede pubblica.

6- Per le **manifestazioni organizzate e promosse direttamente dall'amministrazione comunale** o da Enti e Associazioni per conto dell'Amministrazione comunale, sarà rilasciato, dall'ufficio competente, un semplice nulla-osta all'occupazione;

7- Per gli **eventi organizzati e promossi da altri soggetti (associazioni, enti, imprese, ecc..)** con o senza patrocinio (semplice o gratuito) del Comune di Carpi, l'utilizzo degli spazi pubblici e la licenza da parte degli organizzatori, sono subordinati alla preventiva autorizzazione da richiedere all'Ufficio Concessioni Precarie. Nella concessione di suolo pubblico sarà stabilito, fra l'altro, l'ammontare del deposito cauzionale e le modalità di versamento dello stesso;

8- Nel caso in cui pervengano più domande di utilizzo degli spazi per le medesime giornate, sarà data priorità agli eventi organizzati direttamente o per conto dall'Amministrazione comunale, poi a quelli patrocinati dall'Amministrazione ed infine sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle richieste;

9- Al fine di verificare l'effettiva disponibilità degli spazi nelle date che interessano gli organizzatori (servizi comunali compresi) sarà necessario effettuare una tempestiva prenotazione, presso l'Ufficio Concessioni Precarie Temporanee a cui dovrà seguire regolare richiesta scritta di utilizzo dei luoghi, almeno 30 giorni prima della data fissata per la manifestazione. Le prenotazioni non potranno riguardare eventi in programmazione oltre i 6 mesi successivi. I progetti di allestimento, affinché possano essere accolti, dovranno dare garanzie che:

a) le **attrezzature e le loro installazioni** dovranno essere poste in opera senza danneggiare in alcun modo le pavimentazioni;

b) **trasporti e movimentazioni** delle attrezzature dovranno essere svolti da personale competente che operi nel rispetto delle norme di sicurezza;

c) assolutamente vietata la rimozione e alterazione degli elementi delle **pavimentazioni**;

d) gli **allestimenti** dovranno garantire il mantenimento di un corridoio perimetrale per garantire l'eventuale circolazione di automezzi di soccorso e dovranno essere articolati in modo da non impedire la percorribilità e l'accesso alle strade e ai porticati circostanti;

10- L'autorizzazione ad effettuare la manifestazione è subordinata al rilascio della concessione di suolo pubblico e della licenza ed alla stipula preventiva di un contratto (polizza R.C.T) stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni a copertura della responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati a terzi, compreso il Comune concedente. In tale contratto dovranno essere compresi gli eventuali danni al suolo pubblico occupato per l'effettuazione della manifestazione. Copia di tale polizza dovrà essere prodotta al Comune per il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico.

11- Anche per gli spazi oggetto del presente regolamento valgono le disposizioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee e cartografia di localizzazione aree approvato con D.C. n. 72 del 09/06/2011;

12- In **P.zza Garibaldi**, ai fini degli allestimenti non possono accedere automezzi di portata superiore ai 75 q.li.

Art. 5 - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE LOCALI (L.R. 12/00)

1 - Per manifestazioni fieristiche locali, ai sensi della L.R. n. 12/00, si intendono le attività limitate nel tempo e svolte in regime di libera concorrenza e di diritto privato, in idonee strutture espositive (anche su suolo pubblico) per la presentazione, la promozione e/o la commercializzazione di beni e/o servizi.

2 - Nelle aree **P.zza Garibaldi, C.so Fanti, Cabassi, C.so Roma, via S.Francesco, via Mazzini, via Matteotti sono ammesse manifestazioni ai sensi Tulps e fieristiche esclusivamente con strutture e attrezzature leggere**

3 - La valutazione dell'ammissibilità della mostra mercato o della fiera specializzata viene fatta, dall'Amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria, sulla base di una dettagliata e puntuale relazione tecnico-descrittiva delle finalità dell'iniziativa e della struttura organizzativa, da parte dell'organizzatore dell'evento a corredo della domanda di autorizzazione, da presentare, ai sensi della L.R. n. 12/00, **entro il 31 maggio di ogni anno, per l'anno successivo** sull'apposito modulo reperibile presso il Settore A8 Commercio e attività economiche Ufficio manifestazioni fieristiche Via Manicardi, 41 Carpi.

4 - Sono ammessi all'organizzazione delle manifestazioni fieristiche locali enti, associazioni, società di persone e di capitali.

5 - Per la stessa manifestazione non si può superare il numero di due edizioni per ciascun anno solare.

6 - L'autorizzazione ad effettuare la manifestazione è subordinata al rilascio della concessione di suolo pubblico ed alla stipula preventiva di un contratto (polizza R.C.T) stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni a copertura della responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati a terzi, compreso il Comune concedente. In tale contratto dovranno essere compresi gli eventuali danni al suolo pubblico occupato per l'effettuazione della manifestazione. Copia di tale polizza dovrà essere prodotta al Comune per il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico.

7 - La durata della manifestazione non può superare i 5 giorni, incluse le fasi di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture. Periodi superiori ai 5 giorni sono valutabili solo per P.le Re Astolfo.

8 - Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme si rimanda alle disposizioni contenute nelle Leggi e nei regolamenti vigenti, in materia.

Art. 6 - ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1 - Si consente l'eventuale presenza di **attrazioni dello spettacolo viaggiante** solo in Piazza Garibaldi o P.le Re Astolfo (con priorità ad una giostrina per bambini fino a 6 anni) in quanto costituiscono un valido e

consolidato motivo di animazione e divertimento che amplia le possibilità di gioco e di socializzazione per i piccoli utenti.

2 - La presenza della giostrina per bambini è subordinata alle seguenti condizioni di installazione e di utilizzo:

a) CARATTERISTICHE DELL'AREA PERIODO DI OCCUPAZIONE

- L'individuazione delle aree di piazza Garibaldi o P.le Re Astolfo idonee al posizionamento di eventuali attrazioni è subordinata alla presentazione di un dettagliato progetto che ne evidenzia le caratteristiche strutturali e di ingombro. In piazza Garibaldi il posizionamento della giostra per bambini, alternerà lo stazionamento di anno in anno: un anno lato sud, un anno lato nord.

- Il periodo di permanenza consentito dal 1 novembre al 28 febbraio con possibilità di proroga o anticipo se la permanenza della stessa risulta compatibile con eventuali manifestazioni, programmate e previo assenso degli organizzatori della manifestazione, o con precedenti occupazioni restano prioritarie le occupazioni per iniziative organizzate dal Comune di Carpi.

b) CARATTERISTICHE DELLE ATTRAZIONI

Le attrazioni dovranno armonizzarsi, dal punto di vista estetico-ambientale, con il prestigioso contesto rappresentato da Piazza Garibaldi, Corso Alberto Pio e p.le Re Astolfo.

c) POLIZZA ASSICURATIVA

- A garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali e/o a terzi nell'esercizio dell'attività ovvero di incuria del concessionario che obblighi il Comune a porre in essere particolari interventi di ripristino, è richiesta la stipula di una polizza assicurativa R.C.T. Tale contratto dovrà essere stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni ed in esso dovrà essere esplicitamente richiamata l'occupazione di cui trattasi e dovranno essere compresi gli eventuali danni al suolo pubblico occupato. Copia della polizza dovrà essere prodotta al Comune per il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico.

Art. 7 - FIORIERE

- Le fioriere progettate contestualmente al rinnovo degli spazi, realizzate in acciaio Corten, hanno la funzione di delimitare gli ingressi e/o arredare tutto il centro storico.

- L'**uso di fioriere**, negli spazi rinnovati, poste all'esterno degli edifici o a fianco dei vani porta è consentito, ai privati, **se in analogia alle fioriere già in uso e predisposte per l'arredo urbano o se di forma semi circolare in acciaio inox.**

- In ogni caso, la richiesta di collocazione, da effettuarsi all'ufficio concessioni precarie del Comune previo parere dei Settore A4 e Polizia Municipale, deve contenere l'impegno unilaterale alla manutenzione e conservazione sia del manufatto che delle specie arbustive.

- Le attuali fioriere collocate all'esterno degli edifici o a fianco dei vani porta, se non sostituite con altre in similitudine con quelle poste dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere rimosse.
- Sulle fioriere non si possono apporre scritte pubblicitarie.

Art. 8 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO LEGGERO

Rientrano in questa categoria: **panche, bacheche, portolocandine, portabiciclette, trespoli, sedie, segnali di informazione e orientamento, cestini portarifiuti, posacenere** ecc...

E' nell'intenzione di questa amministrazione qualificare l'immagine globale dell'insediamento Urbano Storico anche attraverso l'armonizzazione di diversi elementi di arredo urbano minore al fine di migliorarne il decoro complessivo ed offrire una puntuale informazione e fruibilità dell'insediamento Urbano Storico.

La realizzazione degli interventi ha lo scopo anche di evitare o limitare una proliferazione disordinata di strutture non idonee al contesto urbano che ne alterano la leggibilità, nonché quello di sviluppare la ricerca per una maggior coerenza tra elementi d'arredo pubblico e privato.

La codifica di questo processo, congiuntamente alla riqualificazione urbana del centro storico, sia sugli spazi aperti che su immobili monumentali, oltre ad essere di supporto alla vivibilità del tessuto storico, deve rispondere anche a caratteristiche formali di decoro generale, atte a favorire un maggiore richiamo culturale, turistico e commerciale della città.

Nell'area interessata al presente regolamento vengono pertanto individuati dall'Amministrazione comunale alcuni elementi di arredo, che concorrono ad articolare lo spazio urbano e quindi a connotare l'immagine della città con maggior decoro dal punto di vista estetico e funzionale e che, pertanto, devono essere conformi agli schemi allegati al presente regolamento.

La collocazione e l'utilizzo degli elementi di arredo urbano individuati nel presente articolo, sono pertanto così disciplinati:

a) Panche, bacheche, trespoli, sedie e portolocandine: sono ammesse solo quelle predisposte dall'Amministrazione Comunale. L'eventuale utilizzo di questi spazi da parte dei privati, Enti o Associazioni, deve avvenire esclusivamente per pubblicità ed informazioni non commerciali, la gestione degli spazi stessi demandata al Settore A8 Economia.

Le strutture presenti, se non soggette a regime di vincolo, devono essere rimosse entro 1 anno dalla data di approvazione del presente Regolamento. Su tutta l'area perimetrata del centro storico non è consentita l'installazione di strutture tipo sandwich e bifacciali o vetrinette o simili, fermo restando, per le tipologie indicate, quelle per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali (art. 18 comma 5 regolamento per la disciplina degli impianti approvato con DCC 195 11/7/2);

b) Segnaletica: tutta la segnaletica di interesse pubblico (segnali turistici, frecce direzionali e di orientamento, circuiti, percorsi, ecc..) è predisposta dai competenti uffici comunali. Non è ammesso l'uso di segnaletica privata.

Per quanto concerne la segnaletica stradale (quella prevista dal Codice della Strada), si consiglia il formato definito "piccolo" in quanto, nel caso specifico, trattasi di inserimento di indicazioni rivolte a pedoni e quindi leggibili da distanze certamente minori rispetto a quelle consuete destinate agli automobilisti.

Ove possibile si dovranno adottare "pannelli compositi" riassuntivi di più indicazioni, mentre per quanto concerne l'installazione, si dovrà favorire l'installazione così detta "a parete" previo studio o ricerca sul mercato di supporti adeguati all'importanza degli edifici dove si andrà a collocare la segnaletica suddetta; stessi accorgimenti qualora si ritenesse non più idonea l'installazione "a parete" optando per il tradizionale palo quale sostegno dei segnali.

c) Portabiciclette: vengono predisposti e collocati esclusivamente dall'Amministrazione comunale. Pertanto quelli esistenti devono essere rimossi entro quattro (4) mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento.

d) Espositori prodotti - Apparecchi fissi - Distributori beni di consumo ecc.

Non sono ammessi espositori di prodotti, apparecchi fissi, distributori di beni di consumo.

Le attuali strutture presenti, se non conformi a quanto disposto col presente atto, dovranno essere rimosse o adeguate entro quattro (4) mesi dalla data di approvazione del presente atto.

Art. 9- TENDE STRISCIONI STENDARDI - INSEGNE TARGHE E VETROFANIE

Si rimanda al Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade pubbliche o di uso pubblico approvato con D.C. 195 del 7.2002 come modificato con D.C. n. 312 del 24.12.2002.

Art. 10 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E LUMINARIE

1. Non sono ammessi corpi illuminanti, di qualsiasi natura, diversi da quelli pubblici.

2. Su specifica comunicazione preventiva da effettuarsi all'Ufficio Concessioni Precarie del Comune, potranno essere installate luminarie decorative, limitatamente al periodo natalizio con obbligo di smontaggio delle stesse entro e non oltre il 20 gennaio.

3. Sono ammesse illuminazioni temporanee all'interno di eventi, manifestazioni, fiere quando espressamente autorizzate.

Art. 11 - EDICOLE - CHIOSCHI E MANUFATTI IN GENERE

1. Nell'insediamento Urbano Storico non è consentito collocare altre edicole, chioschi permanenti e cabine per fototessere, stagionali e/o temporanei finalizzati alla mostra e alla vendita di merci in genere o alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Sostituzioni di edicole o chioschi esistenti dovranno essere valutate dagli uffici tecnici in via preventiva.

Art. 12 Concessioni precarie temporanee di suolo pubblico con banchetti , gazebo, casette

1. All'interno dell'insediamento urbano storico le **occupazioni precarie temporanee di suolo pubblico con banchetti, gazebo** sono ammesse solo da parte di associazioni no profit, partiti politici, enti di promozione del territorio riconosciuti da atto costitutivo e statuto e potranno avvenire nei seguenti spazi: area centrale di piazza Garibaldi, Portico del Grano, portico di via Berengario, rialzato di piazza Martiri, portico lungo di piazza Martiri, portico di Corso Fanti, portico di Corso Cabassi, P.le Re Astolfo, P.le della Meridiana. E' in ogni modo **vietata la concessione di spazi per fini commerciali, anche dimostrativi, destinati alla vendita**, fatta eccezione per le manifestazioni fieristiche, quelle autorizzate ai sensi del Tulp e sponsorizzazioni di eventi organizzati dal Comune di Carpi .

I **gazebo** collocabili all'interno dell'insediamento urbano storico, in caso di fiere o manifestazioni, dovranno essere coordinati tra loro.

2. Sul **rialzato di Piazza Martiri** non potranno più essere posizionate casette diverse da quelle in dotazione all'Amministrazione, tranne casi particolari e previa autorizzazione formale del Settore A8 Economia.

Le **casette** in dotazione all'Amministrazione Comunale, in numero di 4, troveranno collocazione sul rialzato di Piazza Martiri, contemporaneamente, solo durante il periodo Natalizio e non potranno essere posizionate davanti agli esercizi commerciali. Durante il restante periodo dell'anno potrà essere posizionata sul rialzato una sola casetta.

3. Le Casette sono a disposizione di Associazioni no profit o enti di promozione del territorio, riconosciuti da Statuto e Atto Costitutivo, (ad esclusione di partiti politici e sindacati) per iniziative patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Chi ne fa richiesta è direttamente responsabile oltrechè per la conservazione delle casette anche per danni causati a soggetti terzi. Le Casette vengono tenute in consegna dal Servizio Manutenzione del Settore A3.

4. La domanda di utilizzo delle casette deve essere rivolta in forma scritta al Settore A8 (Ufficio Concessioni precarie) TRENTA GIORNI PRIMA dell'utilizzo e non prima di 6 mesi dall'evento.

5. Le Casette possono essere utilizzate da uno stesso soggetto massimo due volte l'anno e per un massimo di 30 giorni per evento.

6. Per i danni di qualsiasi genere arrecati alle Casette durante l'utilizzo, il firmatario della richiesta dovrà ripristinarne la funzionalità e il decoro o provvedere alla loro sostituzione con proprie risorse. Il firmatario sarà responsabile per tutto quello conservato all'interno delle casette. In caso di danni non ripristinati non verrà più rinnovata l'autorizzazione all'uso delle casette.

7. La casetta viene consegnata con il relativo collegamento elettrico, il firmatario comunque responsabile del corretto utilizzo dell'impianto e del mantenimento in efficienza delle protezioni elettriche installate. Eventuali diffusioni sonore vanno preventivamente autorizzate.

8. Nei casi di iniziative non patrocinate dall'Amministrazione Comunale, si stabilisce una quota spesa di Euro 5,00/giorno, riferita a tutto il periodo, quale rimborso forfetario per i consumi di energia elettrica e oneri di allacciamento alla rete pubblica; l'occupazione del suolo va pagata presso il concessionario cosap. La quota di spesa giornaliera potrà essere aggiornata con atto del dirigente.

10. Il montaggio e lo smontaggio, il trasporto delle Casette in occasione del periodo Natalizio viene effettuato dal Servizio Manutenzione a suo carico. Nel caso in cui vi fosse la necessità di utilizzare più di una casetta nel corso dell'anno, il trasporto è a carico del richiedente.

11. Le chiavi delle casette vengono consegnate dall'ufficio concessioni del Settore A8 2 giorni prima dell'utilizzo e vanno riconsegnate al massimo entro 2 giorni dalla fine dell'utilizzo. Le chiavi non possono essere duplicate dall'utilizzatore.

art. 12bis Norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della costituzione¹

La domanda di concessione o autorizzazione, riferibile ad attività con una connotazione politica, deve necessariamente essere accompagnata da una dichiarazione con la quale il richiedente afferma:

- di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana;
- di ripudiare il fascismo, il neofascismo, il nazismo, il neonazismo, il razzismo ed ogni forma di discriminazione in violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della dignità umana sanciti dalla Costituzione;
- di non professare, fare propaganda, compiere manifestazioni esteriori inneggianti alle ideologie fasciste, neofasciste, naziste, neonaziste, razziste o discriminatorie in contrasto con la Costituzione, la legge di attuazione della stessa, la normativa nazionale e lo Statuto della Città di Carpi;
- di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;

La dichiarazione di cui sopra deve essere redatta secondo il modello allegato.

¹Articolo inserito con D.C.C. n.. 71 del 26/07/2018

La mancata dichiarazione comporta la inammissibilità della domanda. Nell'atto di autorizzazione o concessione dovrà essere fatto esplicito riferimento alla dichiarazione presentata.

Il compimento di atti o dichiarazioni contrarie alla dichiarazione effettuate durante lo svolgimento dell'attività autorizzata ed accertati dai competenti soggetti, comporteranno l'immediata decadenza dell'autorizzazione e la immediata cessazione – se tecnicamente possibile – dell'attività ancora in essere.

La violazione determinerà inoltre l'impossibilità per il soggetto richiedente di ottenere una nuova autorizzazione per un periodo di sei anni.

La palese falsità della dichiarazione resa in relazione al soggetto richiedente, comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione degli artt. 495 e seguenti del codice penale ed il diniego della richiesta autorizzazione.

ART. 13 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

1. Per violazioni alle norme del presente Regolamento , in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro disposta dall'art. 16, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 8 della L.R. Emilia Romagna 24.3.2004, n. 6, con l'obbligo di immediata rimozione delle strutture o degli impianti non conformi

2. nel caso di inottemperanza sarà attivata la rimozione d'ufficio a spese del trasgressore, previa diffida ed entrata in possesso con deposito presso i magazzini comunali per tre mesi e successivo smaltimento.

ART. 14 NORME FINALI ENTRATA IN VIGORE ABROGAZIONI

1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi eventualmente necessari all'adozione dei provvedimenti di concessione o autorizzazione di cui al presente Regolamento sono definite, con specifico atto, dal dirigente del settore competente per materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3. Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda ai Regolamenti comunali vigenti, specifici per ciascun ambito di competenza, nonché alle relative normative statali e regionali in materia.

4. All'atto dell'entrata in vigore del Regolamento vengono abrogate, per l'ambito territoriale interessato all'applicazione dello stesso, tutte le norme che siano in contrasto con la presente disciplina.

5. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca dell'autorizzazione/concessione.

6. Modifiche procedurali e tecniche potranno essere disposte con determinazioni dirigenziali

7. Sono abrogati:

Regolamento Pio/Garibaldi D.C.C n. 190 del 10/10/2006 -

Regolamento Piazza Martiri D.C.C n.136 del 28/07/1992 -

Regolamento Casette DT n.494 del 17/03/2009